

## **PROVINCIA DI SONDRIO**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 21 Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno 2022, addì 31 del mese di Maggio, alle ore 20.45, nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MARCHESINI SIMONE LUCA	Sindaco	SI
VANOTTI BARBARA	Consigliere	SI
PEDROLI STEFANO	Consigliere	SI
PUSTERLA ROBERTA	Consigliere	SI
SIMONINI GIOVANNA	Consigliere	SI
SVANOLETTI LORENZA	Consigliere	SI
MARCHETTI DAVIDE	Consigliere	SI
SCAMOZZI GIAN PIERO	Consigliere	SI
PARORA ALDO	Consigliere	SI
GAGGI ANDREA	Consigliere	NO
MICHELETTI DEBORAH	Consigliere	SI
	Presenti: 10	Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CERRI RINA.

Il Sig. MARCHESINI SIMONE LUCA nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3/08/2021 che ha approvato il metodo tariffario (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022 approvato con deliberazione in data odierna per l'importo complessivo di Euro 258.970,00, dando atto che nel rispetto del limite di crescita le entrate tariffarie massime applicabili per il 2022 saranno di euro 227.357,00;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/06/2021, il quale stabilisce in particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATO il Decreto Sostegni ter all'art. 12, il cui comma 1 così dispone: "Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, [Fondone 2021] sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 [Fondone 2020], possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate".

**CONSIDERANDO** che non tutte le risorse a disposizione di questo Comune sono state utilizzate negli anni precedenti, come da prospetto dell'avanzo vincolato allegato al rendiconto 2021 e dai dati della certificazione del fondo funzioni 2021;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale, pur essendo terminato il periodo di emergenza al 31/03/2022, ritiene di intervenire sia a sostegno del tessuto economico danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata negli anni 2020 e/o 2021, sia a favore di tutte le altre utenze che hanno avuto comunque una riduzione dell'attività economica;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, l'opportunità di prevedere misure di tutela a favore delle utenze non domestiche e nello specifico:

- per le sole attività soggette a periodi di chiusura obbligatori o a restrizioni nell'esercizio delle attività negli anni 2020 e/o 2021, come stabilito da provvedimenti governativi o di Autorità Locali, riduzione del 50% della parte variabile;
- per tutte le altre attività produttive riduzione del 9% della parte variabile;

Tali riduzioni verranno applicate automaticamente da parte dell'ufficio tributi in sede di emissione della tassa 2022 a condizione che le utenze siano in regola con i versamenti per le annualità pregresse.

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

## VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
  caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
  relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
  smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto
  trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**TENUTO CONTO** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra

utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**DATO** ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

tasso di inflazione programmata: 1,7% coefficiente recupero della produttività: 0,10% +
 coefficiente QL 0,0% +
 coefficiente PG 0,0% +
 coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 0,0% =

Limite massimo di variazione annuale 1,6%

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera viene determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

prima rata: 30 settembre 2022seconda rata: 2 dicembre 2022

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022

## **CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno:
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e

sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 4% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; n. 124 del 18.11.2018 confermato 4%
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sondrio in data 22 dicembre 2020, delibera n. 128, sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, di cui all'art. 151 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato prima con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30/12/2021) differito al 31 marzo 2022 e successivamente in applicazione dell'art. 3, comma 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies del "Milleproroghe 2022" posticipato al 31 maggio 2022, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

Sentita l'ampia illustrazione del Sindaco.

"Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l'intera seduta viene registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul sito Internet del Comune –Home page- Audio sedute del Consiglio Comunale - (art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale).

**VISTI** i pareri favorevoli, riportati in allegato, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

- dal Responsabile dell'Area Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile in ordine alla regolarità tecnicacontabile e regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, formulati nei modi legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di prevedere per l'anno 2022, per le motivazioni in premessa, le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche:
- per le sole attività soggette a periodi di chiusura obbligatori o a restrizioni nell'esercizio delle attività negli anni 2020 e/o 2021, come stabilito da provvedimenti governativi o di Autorità Locali, riduzione del 50% della parte variabile;
- per tutte le altre attività produttive riduzione del 9% della parte variabile;

Tali riduzioni verranno applicate automaticamente da parte dell'ufficio tributi in sede di emissione della tassa 2022 a condizione che le utenze siano in regola con i versamenti per le annualità pregresse.

- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sondrio nella misura del 4%;
- 6) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
- prima rata: 30 settembre 2022
- seconda rata: 2 dicembre 2022
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2022
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Sindaco, considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri astenuti: n. 0 Consiglieri favorevoli: n. 10 Consiglieri contrari: n. 0

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000.



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2022 / 22 Ufficio Proponente: Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

- Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 26/05/2022

Il Responsabile di Settore

Moira Giumelli

Parere Contabile -

Ragioneria ed Economato

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: parere favorevole

Data 26/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Chiara Roffinoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MARCHESINI SIMONE LUCA

Il Segretario Comunale CERRI RINA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

MARCHESINI SIMONE LUCA in data 06/06/2022 CERRI RINA in data 06/06/2022



# Comune di Piateda

## **PROVINCIA DI SONDRIO**

## **DELIBERA N. 21 del 31/05/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 07/06/2022 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 07/06/2022

Il Segretario Comunale CERRI RINA

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Piateda, 07/06/2022

Il Segretario Comunale CERRI RINA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Piateda. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

**CERRI RINA in data 07/06/2022** 

## UTENZE DOMESTICHE

Nucleo famigliare	Quota fissa €/mq	Quota variabile €/anno		
1 componente	€ 0,16	€ 48,76		
2 componenti	€ 0,19	€ 97,53		
3 componenti	€ 0,21	€ 109,72		
4 componenti	€ 0,22	€ 134,10		
5 componenti	€ 0,24	€ 176,77		
6 o più componenti	€ 0,25	€ 207,25		

### **UTENZE NON DOMESTICHE**

n.	attività	Tariffe €/mq. parte fissa	Tariffe €/mq. parte variabile	Totale €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,15	0,56	0,71
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,31	1,19	1,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,24	0,91	1,15
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,54	0,68
5	Alberghi con ristorante	0,50	1,90	2,40
6	Alberghi senza ristorante	0,37	1,41	1,78
7	Case di cura e riposo	0,44	1,69	2,13
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,46	1,77	2,23
9	Banche ed istituti di credito	0,26	0,97	1,23
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoti	0,40	1,54	1,94
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,50	1,90	2,40
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,33	1,27	1,60
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,43	1,63	2,06
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	1,45	1,83
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,26	0,97	1,23
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,25	8,57	10,82
17	Bar, caffè, pasticceria	1,69	6,44	8,13
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,82	3,12	3,94
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,71	2,72	3,43
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,81	10,74	13,55
21	Discoteche, night-club	0,48	1,85	2,33